Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 19 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 222.

Proroga del termine del R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, concernente la riassicurazione dei rischi relativi ai crediti di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in riassicurazione dal 1° gennaio 1941 al 31 dicembre 1942 i rischi dei crediti di esportazione, con i limiti e le modalità di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1932-X, n. 1438, convertito nella legge 12 gennaio 1933-XI, n. 35, e prorogato con i Regi decreti-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2069, 13 maggio 1937-XV, n. 1222 (convertiti rispettivamente nelle leggi 27 maggio 1935-XIII, n. 1140, e 3 febbraio 1938-XVI, n. 163) e con la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 825.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — RICCARDI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 13 febbraio 1941-XIX, n. 223.

Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile è dovuto il pagamento di una tassa di concessione governativa di L. 100 da corrispondersi a mezzo di marche amministrative che dovranno essere applicate sul diploma e annullate da parte del Ministero dell'aeronautica.

Il mancato pagamento della suddetta tassa è passibile di una pena pecuniaria da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 400 a norma dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2379, modificato con il R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 224.

Ordinamenti professionali durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le adunanze dei Direttorii e dei Comitati di tutti i Sindacati aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti sono valide con la presenza di tre componenti, qualunque sia il numero di membri di cui è costituito il Direttorio o il Comitato.

La disposizione di cui al comma precedente cesserà di avere applicazione sei mesi dopo la fine dello stato di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti già adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati.

Art. 3.

Gli esami di procuratore, di avvocato e per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori possono essere sospesi con decreti del Ministro per la grazia e giustizia durante la guerra e fino a sei mesi dopo la fine dello stato di guerra.

Il Ministro anzidetto può sempre revocare la sospensione con suo decreto, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 8, primo comma, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento forense, i praticanti procuratori ammessi ad esercitare il patrocinio dinanzi alle preture, in confronto dei quali il termine di quattro anni dalla laurea sia scaduto o scada durante la guerra, possono continuare in tale esercizio a condizione che fossero regolarmente iscritti nel registro dei praticanti il 1° gennaio 1940-XVIII.

La facoltà di esercitare il patrocinio predetto oltre il quadriennio, ai sensi del comma precedente, cesserà alla data in cui sarà depositata nei modi di legge la graduatoria del concorso di procuratore, che sarà espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — LISSIA — AMICUCCI

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

LEGGE 11 marzo 1941-XIX, n. 225.
Norme di adeguamento relative alla valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che abbiano già compiuto il 26° anno di età, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile agli effetti delle promozioni ai gradi di maresciallo di prima e di seconda classe.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai sottufficiali che alla data del 31 dicembre 1938-XVII avevano compiuto il 45° anno di età.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Entro un quadriennio dalla data di attuazione della presente legge, i marescialli di pubblica sicurezza di terza e di seconda classe che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo possono essere designati, dalla competente Commissione di avanzamento, per la promozione al grado superiore. Però, le promozioni relative saranno conferite soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio e a condizione che, frattanto, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.

Art. 4.

Le promozioni di cui al precedente art. 3 avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di coniugato o di vedovo e il personale promosso prenderà, nel rispettivo ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formulata a suo tempo dalla Commissione di avanzamento.

A tale fine, entro il quadriennio decorrente dalla data di attuazione della presente legge, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi, tanti posti quanti saranno i marescialli designati per la promozione.

Entro il quadriennio predetto saranno, inoltre, conferite, con riserva di anzianità, le promozioni dei marescialli che, nella graduatoria formulata dalla Commissione di avanzamento, siano collocati dopo altri di pari grado che, per il loro stato di celibato, non avranno potuto conseguire subito l'avanzamento.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 30 marzo 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 226.
Convalidazione dei Regi decreti 6 novembre 1940-XIX, n. 1671, 16 novembre 1940-XIX, n. 1672, 25 novembre 1940-XIX, n. 1764, e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti Reali 6 novembre 1940-XIX, n. 1671; 16 novembre 1940-XIX, n. 1672; 25 novembre 1940-XIX, n. 1764, e 28 novembre 1940-XIX, n. 1765, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

LEGGE 17 marzo 1941-XIX, n. 227.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1748, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 228.

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore di massima, della città di Reggio Emilia per la zona compresa fra via Emilia, via Don G. Andreoli, via Monzermone e le piazze Cavour e della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 592, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima della città di Reggio Emilia con le relative norme per la sua attuazione;

Vista la domanda n. 7132 in data 27 aprile 1939-XVII, con la quale il podestà di Reggio Emilia in base alla propria deliberazione 27 aprile 1939-XVII, n. 7132, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Reggio Emilia della zona compresa fra la via Emilia, via Don G. Andreoli, via Monzermone e le piazze Cavour e della Vittoria con variante al piano regolatore di massima per la parte interessante via Crispi nonchè le relative norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso, adottate con deliberazione 10 giugno 1940-XVIII, n. 8998;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni è stata presentata una opposizione da parte della Società Emiliana Esercizi Elettrici (S.E.E.E.) tendente ad ottenere una modifica del piano in quanto a parere della Società su detta per esigenze derivanti dai servizi di distribuzione dell'energia elettrica non si potrebbe spostare la cabina sita in via Sessi, per la quale il piano prevede l'allargamento;

Considerato che il presente piano mira alla sistemazione del centro della città per rendere possibile la costruzione di importanti edifici da parte di Istituti finanziatori, nonchè del Palazzo del Governo e della nuova sede delle Regie poste e telegrafi;

Considerato che in luogo delle due strade fra il Teatro comunale e il Palazzo del Monte, previste nel piano di massima, con la variante su detta la strada sarà unica e sarà possibile una visuale completa di due importanti edifici della città, migliorando la forma planimetrica degli isolati e sarà inoltre possibile ottenere un migliore proporzionamento dei lotti edificabili lungo la nuova arteria che dovrà collegare piazza Cavour con la piazza Cesare Battisti;

Che pertanto la nuova soluzione non dà luogo ad una maggiore spesa rispetto a quella indicata nel piano generale di massima, mentre è indubbiamente destinata ad accrescere in modo rimarchevole il decoro edilizio della città, creando nel contempo fra piazza Cesare Battisti e piazza Cavour, un moderno centro commerciale, del tutto rispondente all'accresciuta importanza della città;

Ritenuto che per le su espresse considerazioni il piano particolareggiato e la variante su detta appaiono meritevoli di approvazione, come hanno ritenuto tutti gli organi riferenti;

Considerato che il ricorso della Società Emiliana Esercizi Elettrici è da respingere in quanto non si può ammettere che per conservare una cabina si ritardi o si rinunzi alla esecuzione del piano di sistemazione di un importante centro urbano;

Considerato che per compiere le espropriazioni appare sufficiente il termine, stabilito dal Comune, di anni quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nell'adunanza del 30 gennaio 1940-XVIII, ed il Ministero dell'educazione nazionale con nota 22 novembre 1939-XVIII, n. 9982, hanno espresso parere favorevole per l'approvazione del piano di cui trattasi;

Visto il parere n. 562 del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso nell'adunanza del 14 marzo 1940-XVIII;

Visti gli articoli 2 e 11 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 592;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 592, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Reggio Emilia, della zona compresa fra la via Emilia, via Don G. Andreoli, via Monzermone e le piazze Cavour e della Vittoria con variante al piano regolatore di massima per la parte interessante via Crispi.

Sono approvate le relative norme e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano stesso.

È respinto il ricorso della Società Emiliana Esercizi Elettrici.

Il detto piano particolareggiato sarà vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria generale in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000, in un elenco delle proprietà da espropriarsi, documenti in data 1° agosto 1938-XVI ed a firma dell'ing. Getulio Artoni, nonchè in un esemplare del regolamento tecnico.

È assegnato al comune di Reggio Emilia il termine di anni quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto, per

compiere le espropriazioni, fermo restando, per l'esecuzione del piano, il termine di anni dieci di cui all'art. 12 della legge su citata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqu spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — BOTTAI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX.
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1911, n. 1222, con il quale il Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna, venne riconosciuto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visti i successivi Regi decreti 24 ottobre 1912, n. 1243, 11 febbraio 1915, n. 179, 4 settembre 1922, n. 2293, e 25 ottobre 1928, n. 2572, contenenti modificazioni allo statuto stesso;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio predetto in data 24 agosto 1940-XVIII, con la quale si delibera un nuovo testo di statuto;
Vista l'istanza in data 26 settembre 1940-XVIII, con la quale il suddetto Consorzio ha chiesto l'approvazione del testo stesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo di statuto del Consorzio « Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna, composto di 58 articoli, di cui al testo annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in sostituzione di quello vigente, che resta abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI — GORLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1941-XIX
Registro 17 Corporazioni, foglio 188.

(1462)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI

Ordinanza sugli scrutini e sugli esami nei Regi Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;
Veduto il decreto Ministeriale di delega di attribuzioni in data 23 febbraio 1941-XIX;

Ordina:

1) Per gli alunni interni dei Regi Conservatori di musica, della Regia Accademia d'arte drammatica, della Regia Scuola di danza e dei Licei musicali pareggiati la prima sessione degli esami di promozione, di compimento, di licenza e di diploma è sostituita dagli scrutini, che saranno compilati sulla base delle medie riportate da ciascun alunno durante l'anno scolastico. Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore a 6/10.

Per il conseguimento dei diplomi, il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Detti scrutini saranno compilati nei Regi Conservatori di musica, nella Regia Accademia d'arte drammatica e nella Regia Scuola di danza da Commissioni nominate e presiedute dal capo dell'Istituto con l'intervento dell'insegnante della materia.

Nei Licei musicali pareggiati le Commissioni per gli scrutini saranno nominate dal direttore e presiedute da un commissario nominato dal Ministero. La composizione delle Commissioni è la stessa di quella prevista dalle norme in vigore per le Commissioni di esame. Di esse non farà parte, però il commissario estraneo.

Coloro, che non ottengono l'approvazione negli scrutini, sono ammessi a sostenere nella sessione autunnale gli esami di riparazione nelle materie nelle quali non siano stati approvati.

Il risultato degli scrutini deve essere pubblicato il 15 maggio.

2) Nulla è innovato per quanto concerne l'ammissione alla Regia Accademia d'arte drammatica, alla Regia Scuola di danza ed al 1° anno delle varie scuole dei Regi Conservatori di musica e dei Licei musicali pareggiati.

3) Gli esami di compimento — con inizio il giorno 19 maggio — hanno luogo con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni per i candidati non provenienti dagli istituti di cui al 1° paragrafo della presente ordinanza.

Sono considerati candidati esterni, a questi fini, gli alunni interni degli Istituti anzidetti ai quali non si ritenga di poter assegnare nessun voto per prolungata assenza dalle lezioni. Sono, altresì considerati candidati esterni gli alunni interni degli istituti stessi ai quali sia stata concessa l'abbreviazione del corso di studi.

I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla 1ª sessione di esami subito dopo la pubblicazione degli scrutini e possono corredarla dei prescritti documenti entro i dieci giorni successivi.

Coloro che non conseguiranno la promozione nella sessione estiva saranno rinviati alla seconda sessione per quelle materie in cui non avranno avuta la promozione.

4) Gli esami di diploma e di licenza per tutte le discipline musicali — all'infuori della composizione, per cui saranno dettate norme particolari nel seguente comma — avranno inizio presso i Regi Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati il giorno 2 giugno e proseguiranno nei giorni successivi, compresi quelli festivi e dovranno svolgersi nel periodo massimo di dodici giorni.

Per tali esami valgono le stesse norme di cui al paragrafo 3 della presente ordinanza.

5) Nei Regi Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati le prove scritte degli esami di diploma di composizione saranno le seguenti:

le prove scritte degli esami di diploma di composizione, di cui ai numeri 1 e 4 dei programmi in vigore per i Regi Conservatori di musica e per i Licei musicali pareggiati, sono soppresse.

La materia di cui al n. 4 dei programmi suddetti sarà, tuttavia, oggetto di esame orale.

Le altre prove scritte di esame per il diploma di composizione avranno luogo con il seguente ordine: 2 giugno 1941 — ore 9 — composizione della prima parte di un primo tempo di quartetto o di una suonata su tema assegnato dal Ministero; 6 giugno 1941 — ore 9 — composizione di tre variazioni per piccola orchestra, su tema assegnato dal Ministero.

Le predette prove si svolgeranno secondo le norme vigenti.

Le prove orali seguiranno immediatamente e dovranno svolgersi nel periodo massimo di giorni quattro.

6) Gli esami di diploma presso la Regia Accademia di arte drammatica si svolgeranno secondo quanto è disposto nel precedente comma n. 4.

7) Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi speciali previsti dal paragrafo 3, comma 3°, debbono presentare domanda ai capi degli istituti entro il 10 maggio.

8) Nulla è innovato quanto alla costituzione delle Commissioni per gli esami presso i Regi Conservatori di musica e l'Accademia di arte drammatica e quanto all'invio del commissario governativo presso i Licei musicali pareggiati.

I direttori dei Regi Conservatori di musica sono autorizzati a nominare direttamente i commissari di esami estranei, scegliendo fra gli elementi locali, iscritti al P.N.F. e appartenenti alla razza ariana.

Qualora ciò non fosse possibile i direttori sono autorizzati a fare a meno dei commissari estranei.

Per quanto concerne lo svolgimento degli esami di diploma di composizione, presso i Regi Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, nonchè tutti gli altri esami di compimento, di licenza e di diploma delle altre discipline musicali presso gli Istituti musicali pareggiati valgono le norme, contenute nella ordinanza del 30 aprile 1940-XVIII.

Disposizioni speciali per i militari.

1) Sono ammessi ad esami nella prima sessione, indipendentemente dal numero delle assenze fatte e dalla mancanza di qualche scrutinio trimestrale, gli alunni interni richiamati alle armi e arruolatisi volontari.

2) Coloro che per causa di servizio militare non poterono partecipare ad ambedue le sessioni ordinarie dell'anno 1940, ma presero parte a una soltanto e non conseguirono l'approvazione, sono ammessi a ripetere le prove nelle quali non ottennero la sufficienza nell'Istituto stesso dove sostennero gli esami in una delle anzidette sessioni.

Sono inoltre ammessi, sempre nell'Istituto dove sostennero gli esami, i candidati che, avendo partecipato ad una sola o ad entrambe le sessioni ordinarie dell'anno 1940, dovettero interrompere, per esigenze di carattere militare, l'esame già iniziato. Costoro sosterranno le prove non date e, inoltre, ripeteranno le prove di quelle materie per le quali non ottennero l'approvazione; però dovranno ripetere le prove scritte, se, nelle sessioni anzidette sostennero solo queste e non anche le orali delle medesime discipline.

L'ammissione è accordata, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, sulla sola presentazione della domanda al capo dell'Istituto entro il 10 maggio, corredata da una dichiarazione in carta semplice dell'autorità militare, dalla quale risulti che la mancata partecipazione a una delle due sessioni dell'anno scorso o il mancato completamento degli esami dipese da servizio militare.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: BODRERO

(1484)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ordinanza sulla sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario per l'anno accademico 1940-41-XIX.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la delega rilasciatagli dal Ministro per l'educazione nazionale, con decreto del 23 febbraio 1941-XIX;

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417, che dà facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di stabilire con sua ordinanza, a decorrere dal 16 maggio 1940-XVIII, in deroga alle vigenti disposizioni, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle Scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Art. 1.

La sessione estiva degli esami nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario per l'anno accademico 1940-41-XIX avrà inizio il giorno 15 maggio 1941-XIX e si svolgerà, anche oltre la durata normale prevista dalle norme vigenti, nei modi stabiliti dalle stesse, salvo quanto viene disposto dall'articolo seguente.

Qualora le autorità accademiche ne riconoscano l'opportunità, la sessione potrà essere anticipata di alcuni giorni rispetto al detto termine.

Art. 2.

Gli studenti che siano stati in servizio militare durante l'anno accademico 1940-41-XIX, o siano tuttora in servizio militare, quali richiamati o trattenuti o in servizio di leva, nel momento in cui si presenteranno a sostenere l'esame di laurea o diploma, hanno facoltà di sostituire la relativa dissertazione scritta con la dissertazione orale sopra un tema assegnato dieci giorni prima dalla Commissione esaminatrice. Tale facoltà spetta anche ai laureandi in ingegneria e in architettura, purchè essi presentino gli elementi preparatori di un progetto su cui verterà la discussione orale; non spetta invece a coloro che sono iscritti a Scuole di perfezionamento o di specializzazione e a Scuole dirette a fini speciali.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: BODRERO

(1485)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE ARTI

Ordinanza sugli scrutini e gli esami nelle Accademie di belle arti, nei Licei artistici, negli Istituti d'arte e nelle Scuole d'arte.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Veduto il decreto Ministeriale di delega di attribuzione in data 23 febbraio 1941-XIX;

Ordina:

1) Per gli alunni interni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici dei Regi Istituti d'arte e delle Regie Scuole d'arte la prima sessione degli esami di promozione e licenza è sostituita dagli scrutini.

Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio purchè non sia inferiore ai sei decimi.

Allo stesso modo lo scrutinio finale sostituisce la prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di maturità artistica e della licenza dall'Istituto d'arte. A tale fine il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non ottengono l'approvazione negli scrutini sono ammessi a sostenere nella sessione autunnale gli esami di riparazione nelle materie nelle quali non siano stati approvati.

Gli scrutini devono essere pubblicati il 15 maggio.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle Scuole e degli Istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi anteriormente all'anno scolastico 1940-41.

2) Nulla è innovato per quanto concerne l'ammissione alla prima classe del corso inferiore dell'Istituto d'arte e alla prima classe della Scuola d'arte.

3) Salvo quanto è disposto dal successivo paragrafo 4), gli esami di idoneità, di licenza, di maturità, di ammissione al corso superiore dell'Istituto d'arte al Liceo artistico e all'Accademia di belle arti hanno luogo con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni.

Sono considerati candidati esterni a questi fini, gli alunni interni degli Istituti di cui al paragrafo 1), ai quali non si ritenga di poter assegnare alcun voto per prolungata assenza dalle lezioni. Sono altresì considerati candidati esterni gli alunni interni degli Istituti stessi che chiedono di avvalersi delle disposizioni in vigore per abbreviare il corso degli studi o per passare ad altri tipi di Istituto, quando il passaggio sia subordinato a prove di esame.

I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esame non appena pubblicati gli scrutini e possono integrare la domanda, con i necessari documenti, entro i dieci giorni successivi.

4) Nelle Scuole e negli Istituti d'arte tutte le prove previste per gli esami di ammissione, di idoneità e licenza debbono essere svolte entro il 31 maggio.

Nelle Accademie di belle arti le prove previste per gli esami di ammissione si svolgeranno come segue:

I. — *Esame di ammissione al corso di pittura*:

Prove artistiche:

a) saggio di disegno di figura dal vero a tutto effetto da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno;

b) composizione su tema architettonico disegnata in prospettiva con sviluppo dipinto di un particolare decorativo da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore).

II. — *Esame di ammissione al corso di scultura*:

Prove artistiche:

a) saggio di disegno di figura dal vero a tutto effetto da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro;

b) composizione su tema architettonico disegnata in prospettiva con sviluppo dipinto di un particolare decorativo da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore);

c) saggio di scultura dal nudo in basso rilievo, da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno.

III. — *Esame di ammissione ai corsi di decorazione e scenografia*:

Prove artistiche:

a) Composizione decorativa policroma e modellata, inquadrata in una struttura architettonica vista prospetticamente, da eseguirsi in un giorno di otto ore di lavoro (ex-tempore);

b) sviluppo di un particolare dipinto o di un particolare modellato della composizione decorativa della lettera *A*) da eseguirsi in due giorni di otto ore di lavoro ciascuno.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alle prove di cultura nei predetti esami di ammissione ai corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia.

Tutte le prove previste per gli esami di licenza nei vari corsi dell'Accademia dovranno essere svolte entro il 31 maggio.

Nulla è innovato per gli esami di ammissione al Liceo artistico.

Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal paragrafo 3), comma 3 della circolare n. 103 in data 20 maggio 1939-XVII (prot. 3413), tali esami potranno iniziarsi il giorno 16 del c. m. In proposito le Accademie provvederanno ad avvertire tempestivamente gli interessati.

Per gli esami di ammissione e di idoneità alle varie classi del Liceo artistico, tutte le prove grafiche, scritte ed orali, dovranno svolgersi entro il 31 maggio.

Le prove grafiche e scritte di maturità artistica si svolgeranno in quattro giorni secondo il seguente diario:

2 giugno - prova scritta di letteratura e storia (6 ore);
3 giugno - ex-tempore della composizione architettonica (8 ore di lavoro);
4 giugno - sviluppo (8 ore di lavoro);
5 giugno - saggio di figura (8 ore di lavoro);
6 giugno - inizio delle prove orali.

Per la sessione autunnale il diario delle prove, sarà a suo tempo, fissato con circolare separata.

Il diario di cui sopra non è suscettibile di modificazioni o di spostamenti.

La durata complessiva delle prove grafiche, scritte e orali, non potrà superare i giorni 12.

I temi di letteratura e storia e di composizione architettonica saranno inviati dal Ministero in buste sigillate. Con l'occasione saranno fornite istruzioni circa le modalità da osservarsi nell'apertura dei plichi.

Le prove di esame avranno inizio in tutti gli Istituti alle ore 8,30.

Restano salve in quanto applicabili le disposizioni impartite con la circolare n. 60 dell'11 maggio 1938-XVI.

5) Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi speciali previsti dall'ultimo comma del paragrafo 3) debbono presentare domanda ai capi di Istituto entro il 10 maggio.

6) Le tasse di esame sono dovute nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, tanto dagli alunni interni per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, quanto dagli alunni esterni.

Gli alunni interni debbono provvedere al versamento della tassa entro il termine improrogabile del 10 maggio. In caso di mancato versamento non verranno scrutinati.

7) Nulla è innovato per quanto riguarda la costituzione delle Commissioni per gli esami di ammissione, idoneità e licenza, che vengono formate dai capi di istituto.

Anche le Commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal capo dell'Istituto, presi accordi con il direttore.

8) Gli esami di riparazione per i candidati sia esterni che interni alla maturità artistica, si svolgono esclusivamente dinanzi alle Commissioni ministeriali.

9) Nulla è innovato quanto alla misura delle indennità previste dalle disposizioni in vigore per i commissari agli esami.

10) I temi per le prove scritte degli esami di maturità saranno inviati dal Ministero.

Per quanto non è qui contemplato e non è in contrasto con le presenti norme, valgono le disposizioni contenute negli ordinamenti dei singoli Istituti.

Disposizioni speciali per i militari.

11) Sono ammessi ad esami nella prima sessione, indipendentemente dal numero delle assenze fatte e dalla mancanza di qualche scrutinio trimestrale, gli alunni interni richiamati alle armi o arruolatisi volontari.

12) Coloro che per cause di servizio militare non poterono partecipare ad ambedue le sessioni ordinarie dell'anno 1940, ma presero parte ad una soltanto e non conseguirono l'approvazione, sono ammessi a ripetere le prove nelle quali non ottennero la sufficienza dell'Istituto stesso, dove sostennero gli esami in una delle anzidette sessioni.

Sono, inoltre, ammessi sempre nell'Istituto dove sostennero gli esami, i candidati che, avendo partecipato a una sola o a entrambe le sessioni ordinarie dell'anno 1940, dovettero interrompere, per esigenze di carattere militare, l'esame già iniziato. Costoro sosterranno le prove non date e, inoltre, ripeteranno le prove di quelle materie per le quali non ottennero l'approvazione; dovranno, però, ripetere le prove scritte se, nelle sessioni anzidette sostennero solo queste e non anche le orali delle medesime discipline.

L'ammissione è accordata, senza obbligo di pagamento di nuova tassa sulla sola presentazione della domanda al capo di istituto entro il 10 maggio, corredata da una dichiarazione in carta semplice dell'autorità militare, dalla quale risulta che la mancata partecipazione a una delle due sessioni dell'anno scorso o il mancato completamento degli esami dipese da servizio militare.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato
BODRERO

(1466)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ordinanza sugli scrutini e gli esami nelle Scuole degli ordini elementare, medio e superiore

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Veduto il decreto Ministeriale di delega di attribuzioni in data 25 febbraio 1941-XIX;

Ordina:

1. — Per gli alunni interni delle Regie scuole e dei Regi istituti degli ordini medio e superiore, escluse le classi di scuola media di cui al 2° paragrafo della presente ordinanza, gli scrutini finali sostituiscono la prima sessione di esami, oltre che per la promozione da classe a classe, anche per la licenza, per l'ammissione alla IV ginnasiale e per l'ammissione ai corsi superiori. Il voto di condotta non esclude dalla promozione in base allo scrutinio, purchè non sia inferiore a sei decimi. Allo stesso modo lo scrutinio finale sostituisce la prima sessione di esami per il conseguimento dei diplomi di maturità e di abilitazione. A tal fine il giudizio in sede di scrutinio non deve limitarsi al computo aritmetico dei voti riportati durante l'anno scolastico, ma deve tener conto della personalità dell'alunno e della formazione mentale raggiunta.

Coloro che non ottengono l'approvazione in tutte le materie sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione, nella sessione autunnale, qualunque sia il numero delle materie non superate in sede di scrutinio.

Le stesse norme valgono per gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi anteriormente all'anno scolastico 1940-41.

Possono ottenere il diploma di maturità o di abilitazione, in sede di scrutinio, gli alunni dell'ultima classe degli anzidetti istituti, che abbiano titolo per essere iscritti alla corrispondente classe degli istituti governativi dello stesso tipo.

Coloro che siano privi di tale titolo, ma possano, in base alle vigenti disposizioni, essere amessi agli esami di maturità o di abilitazione, sono considerati candidati esterni e devono sostenere i relativi esami presso gli istituti governativi.

Gli alunni iscritti all'ultima classe degli anzidetti istituti, che non possiedano titolo valido di ammissione al corso superiore e non si trovino nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per essere ugualmente ammessi agli esami di maturità e di abilitazione, possono, in via eccezionale, per il corrente anno scolastico, ottenere il trattamento degli alunni di cui al comma precedente, purchè siano iscritti e frequentino ininterrottamente il corso superiore dell'istituto da un numero di anni corrispondente alla durata normale del corso stesso.

Gli alunni interni delle scuole e degli istituti non governativi legalmente riconosciuti nel corrente anno scolastico, che aspirano a un titolo di licenza, di ammissione alla IV ginnasiale o di ammissione a corsi superiori devono sostenere i relativi esami. Tali esami possono aver luogo negl'istituti stessi se questi comprendono, con legale riconoscimento, la classe alla quale il titolo dà accesso. Gli alunni degli anzidetti istituti che aspirano alla maturità o all'abilitazione devono sostenere i relativi esami in istituti governativi.

Sono sostituiti gli scrutini alla prima sessione di esami anche per le alunne delle scuole magistrali Regie e riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna, e per gli alunni delle scuole elementari governative (di categoria o rurali) e parificate, indipendentemente dal tempo del riconoscimento o della parificazione.

2. — L'esame di ammissione alla prima classe della scuola media si svolge sui programi ancora vigenti per gli esami di ammissione alle prime classi degli istituti medi inferiori di vecchio tipo e secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899 istitutiva della scuola media. La Commissione giudicatrice è formata da professori di lettere, di matematica e di disegno della scuola media, nonchè da un insegnante elementare.

La promozione alla seconda classe della scuola media si consegue in base alle norme e con le modalità stabilite dall'art. 17 della citata legge.

Le disposizioni circa gli esami di riparazione, ai fini della promozione alla seconda classe della scuola media, sono quelle impartite con ordinanza ministeriale in data 29 marzo 1941-XIX.

3. — Per i candidati esterni, gli esami d'idoneità, di licenza, di ammissione alla IV ginnasiale, ai corsi superiori, di maturità e di abilitazione, hanno luogo con le prove stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il rinvio alla seconda sessione può essere disposto per qualsiasi numero di materie.

Gli alunni interni delle scuole e degli istituti Regi e di quelli cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, ai quali il Consiglio di classe non ritenga di poter assegnare nessun voto per prolungata assenza dalle lezioni sono ammessi agli esami. Sono altresì ammessi agli esami gli alunni interni delle scuole e degli istituti stessi che, trovandosi nelle condizioni prescritte, chiedono di avvalersi delle disposizioni in vigore per abbreviare il corso degli studi o che chiedono di passare ad altro tipo d'istituto, quando il passaggio sia subordinato a prove di esame. Gli esami di maturità e di abilitazione degli alunni che si trovano nelle anzidette condizioni iscritti in istituti riconosciuti legalmente hanno luogo soltanto in istituti governativi.

I candidati di cui al precedente comma possono presentare domanda di ammissione alla prima sessione di esami non appena pubblicati gli scrutini e possono integrare la domanda, con i necessari documenti, entro i dieci giorni successivi.

4. — Gli aspiranti a qualsiasi esame, salvo i casi particolari previsti dal precedente paragrafo, devono presentare domanda regolarmente documentata ai capi d'istituti entro il 10 maggio.

5. — Gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza hanno luogo tanto negli istituti governativi quanto in quelli cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi.

I candidati esterni ad esami di licenza dalle scuole secondarie di avviamento professionale possono presentarsi esclusivamente presso scuole governative. Sono, però, ammessi candidati esterni nelle scuole che abbiano ottenuto il riconoscimento legale degli studi e degli esami, in sedi nelle quali non esista una corrispondente scuola governativa.

Gli esami di maturità e di abilitazione, per i candidati esterni, hanno luogo soltanto negli istituti governativi.

Sono ammesse alunne esterne a sostenere gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali riconosciute per la preparazione delle maestre di scuola materna.

6. — Le tasse di esame sono dovute nella misura e nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni, tanto dagli alunni interni, per i quali lo scrutinio tiene luogo di esame, quanto dagli alunni esterni. Gli alunni interni degl'istituti non governativi, cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, corrispondono le tasse all'istituto nel quale sono iscritti, ad eccezione di quelle per gli esami di maturità e di abilitazione e di quelle di diploma, che devono essere, invece, versate all'Erario.

7. — Le Commissioni di esame, tranne che per gli esami di maturità e di abilitazione, sono costituite dai capi d'istituto, in conformità delle norme in vigore.

8. — Le Commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione dei candidati esterni sono costituite dai Regi provveditori agli studi.

Tali Commissioni, delle quali assume la presidenza il capo dell'istituto nel quale hanno luogo gli esami, sono composte, di regola, di professori ordinari dell'istituto stesso.

Sono abrogate le disposizioni in base alle quali delle Commissioni anzidette erano chiamati a far parte docenti universitari o di istituti superiori, membri estranei o rappresentanti sindacali.

Il numero dei componenti delle Commissioni rimane quello previsto dalle norme concernenti gli esami di cui si tratta, meno i membri indicati dal precedente comma. Al presidente è delegata la facoltà di nominare i membri aggregati che risultino necessari.

9. — Gli esami di riparazione, sia per gli alunni esterni che per gli interni, si svolgono esclusivamente dinanzi alle Commissioni formate ai sensi dei paragrafi 7 e 8 della presente ordinanza.

Gli alunni interni che, in sede di scrutinio, siano rimandati alla sessione autunnale di riparazione per gli esami di ammissione a corso superiore, sono assegnati, dai Regi provveditori agli studi, ad altro istituto, anche di sede diversa, se l'istituto nel quale sono iscritti non ha il corso superiore corrispondente.

10. — Nulla è innovato quanto alla misura delle indennità per i commissari di esami di maturità e di abilitazione.

11. — Gli scrutini devono essere pubblicati il 15 maggio nelle scuole governative e il 20 nelle scuole non governative che godano del riconoscimento legale degli studi e degli esami.

Gli esami di maturità e di abilitazione avranno inizio il 2 giugno. Il diario delle prove sarà fissato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Nel periodo intermedio fra la pubblicazione degli scrutini e l'inizio degli esami di maturità e di abilitazione si svolgeranno gli altri esami, secondo il diario che sarà stabilito dalle competenti autorità scolastiche locali.

12. — I temi per le prove scritte della prima sessione di esami di maturità e di abilitazione sono inviati dal Ministero a tutti gli Istituti governativi.

I Regi provveditori agli studi devono inviare, entro il 20 maggio l'elenco completo degli istituti sedi di maturità e di abilitazione alle competenti Direzioni generali del Ministero.

Entro il 31 agosto i Regi provveditori agli studi trasmettono al Ministero l'elenco completo degli istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione per la sessione autunnale, comprendendovi anche gli istituti non governativi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, nei quali debbano svolgersi esami di riparazione degli anzidetti tipi.

13. — Ad ogni Commissione di maturità e di abilitazione è assegnato, possibilmente, un massimo di ottanta candidati. Per conseguire l'equilibrio numerico dei candidati fra le varie Commissioni o per qualsiasi altra opportuna ragione, i Regi provveditori agli studi possono assegnare candidati a istituti diversi da quelli dove è stata presentata la domanda, anche se di altra sede.

14. — Alle operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole e negli istituti non Regi cui sia stato accordato il riconoscimento legale degli studi, sovraintende un commissario governativo nominato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le indennità dovute ai commissari sono corrisposte dall'E.N.I.M.S. o dall'Istituto, a seconda che si tratti o meno di istituti gestiti o associati.

I commissari governativi sono scelti tra gli insegnanti di ruolo delle Università e degli Istituti superiori; fra liberi docenti; fra i presidi e gli insegnanti medi a riposo, già appartenenti ai ruoli governativi, e fra gli insegnanti di ruolo governativi in attività di servizio, liberi da impegni nel proprio istituto.

Per la sessione autunnale degli esami di maturità e di abilitazione riservati agli alunni interni degli anzidetti istituti, rimandati in sede di scrutinio, i Regi provveditori agli studi nominano una Commissione in conformità delle norme stabilite dal paragrafo 8. La Commissione è costituita anche nella prima sessione di esami se nell'istituto si presentino candidati che si trovino nelle condizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.

Le indennità spettanti al commissario governativo e ai membri delle Commissioni per gli esami di cui al precedente comma sono corrisposte dal Ministero dell'educazione nazionale.

15. — I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal preside, per gl'istituti governativi, e dal commissario, per gli altri istituti.

Alla fine della seconda sessione i presidi sono tenuti a inviare al Ministero la propria relazione sull'andamento degli esami di maturità o di abilitazione svoltisi nei rispettivi istituti.

Nello stesso periodo i commissari per gl'istituti non governativi provvedono all'invio al Ministero e all'E.N.I.M.S. della propria relazione sull'andamento degli scrutini e degli esami, fornendo dati statistici per ogni tipo di scrutinio e d'esame.

Alla fine delle operazioni di scrutinio e della sessione autunnale di esami, i commissari trasmettono al Ministero copia dei registri riguardanti la maturità o l'abilitazione.

Disposizioni speciali per i militari.

16. — Sono ammessi ad esami nella prima sessione, indipendentemente dal numero delle assenze fatte e dalla mancanza di qualche scrutinio trimestrale, gli alunni interni richiamati alle armi o arruolatisi volontari. Qualora detti alunni fossero stati iscritti in classi dalle quali si ottiene la promozione per scrutinio finale, le prove prescritte per la promozione sono da essi sostenute in sede di esami di idoneità, oppure, se trattisi di scuole nelle quali non possono presentarsi ad esami candidati esterni, in una speciale sessione che si svolgerà nello stesso periodo di tempo.

17. — Coloro che per causa di servizio militare non poterono partecipare ad ambedue le sessioni ordinarie dell'anno 1940, ma presero parte a una soltanto e non conseguirono l'approvazione, sono ammessi a ripetere le prove nelle quali non ottennero la sufficienza nell'istituto stesso dove sostennero gli esami in una delle anzidette sessioni.

Sono, inoltre, ammessi, sempre nell'istituto dove sostennero gli esami, i candidati che, avendo partecipato a una sola o a entrambe le sessioni ordinarie dell'anno 1940, dovettero interrompere, per esigenze di carattere militare, l'esame già iniziato. Costoro sosterranno le prove non date e, inoltre, ripeteranno le prove di quelle materie per le quali non ottennero l'approvazione; dovranno, però, ripetere le prove scritte se, nelle sessioni anzidette, sostennero solo queste e non anche le orali delle medesime discipline.

L'ammissione è accordata, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, sulla sola presentazione della domanda al capo d'istituto, entro il 10 maggio, corredata di una dichiarazione in carta semplice della autorità militare, dalla quale risulti che la mancata partecipazione a una delle due sessioni dell'anno scorso o il mancato completamento degli esami dipese da servizio militare.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

(1487) *Il Sottosegretario di Stato*: Bodrero

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ad acquistare un fabbricato

Con decreto 30 marzo 1941-XIX del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ad acquistare in Torino, per la somma di L. 1.091.500, parte di un fabbricato sito a via Magenta, n. 3, da adibire a sede dell'Unione provinciale dei lavoratori del commercio di Torino.

(1466)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 17721, del 10 febbraio 1941-XIX, la sig.ra Norsa Ambrogina Carlotta fu Roberto e fu Varischi Maddalena, nata a Milano il 17 agosto 1881 e residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Norsa » con quello « Varischi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1481)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 marzo 1941-XIX è stato concesso l'exequatur all'avvocato Massimo Medina, vice console onorario di Svezia a Genova.

(1467)

In data 15 marzo 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Eduardo Chiorrini Alveti, console del Cile a Chiavari.

(1468)

In data 15 marzo 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Andrea Marsano, console generale onorario di Bulgaria a Genova.

(1469)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, in liquidazione, con sede in Loceri (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Loceri, con sede nel comune di Loceri (Nuoro), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1941-XIX con il quale il dott. Narduccio Usai è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Nicolino Piras di Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri, avente sede nel comune di Loceri (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Narduccio Usai.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1941-XIX

V. Azzolini

(1470)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona).

(1471)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino per l'anno scolastico 1941-42

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, concernente l'ordinamento del Regio esercito;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;
Visto il R decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 aprile 1934-XII, n. 815, recante modifiche all'ordinamento dei collegi e delle accademie militari;
Visto il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 luglio 1937-XV, n. 1519, che reca aggiornamenti alle norme relative all'ordinamento delle accademie e delle scuole militari;
Viste le leggi: 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani dei caduti in guerra; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, la legge 31 marzo 1938, n. 610, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estendono le stesse provvidenze rispettivamente a favore degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e dei caduti nell'attuale guerra;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista l'autorizzazione del DUCE del Fascismo ad espletare i concorsi per l'ammissione ai corsi delle Regie accademie di Modena e di Torino, che avranno inizio il 1° settembre 1941-XIX;

Decreta:

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione di allievi alle Regie accademie militari di Modena e Torino:

a) concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, pel seguente numero di posti:

Posti	Corso	Accademia
416	pel corso di *fanteria*	Modena
22	» » di *cavalleria*	Modena
16	» » *automobilistico*	Modena
54	» » di *commissariato*	Modena
12	» » di *sussistenza*	Modena
89	» » di *amministrazione*	Modena
128	» » di *artiglieria*	Torino
64	» » del *genio*	Torino

b) concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi, pel seguente numero di posti:

Posti	Corso	Accademia
134	pel corso di *fanteria*	Modena
8	» » di *cavalleria*	Modena
5	» » *automobilistico*	Modena
18	» » di *commissariato*	Modena
3	» » di *sussistenza*	Modena
24	» » di *amministrazione*	Modena
47	» » di *artiglieria*	Torino
21	» » del *genio*	Torino

Poichè i giovani che aspirano a diventare ufficiali in s.p.e. nell'arma dei carabinieri Reali vengono scelti — con criteri che il ministero si riserva di stabilire — fra gli allievi promossi al 2° anno del corso biennale di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio delle accademie e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un successivo apposito corso di un anno presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria, il complesso dei posti messi a concorso per le dette armi, con la lettera *a)* e per il corso di fanteria, con la lettera *b)*, comprende già le aliquote che, al termine del primo anno di accademia, dovranno essere devolute all'arma dei carabinieri Reali, aliquote pari rispettivamente a 44 e 11 posti.

Peraltro, questi ultimi 11 posti saranno tutti devoluti a sottufficiali dei CC. RR. in base ai criteri di cui agli articoli dal 24 al 30. Tali sottufficiali frequenteranno il primo anno di accademia insieme con gli allievi del corso di fanteria al quale, come si è accennato, sono stati portati in aumento gli 11 posti.

I concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* hanno luogo per esami o per titoli oppure per titoli ed esami.

Essi sono riservati agli appartenenti alla razza italiana.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, saranno devoluti: per il corso di commissariato, ai concorrenti laureati di cui alla lettera *a)*; per le rimanenti armi, pel corpo automobilistico e pei servizi, agli allievi delle scuole militari, e, successivamente, ai rimanenti candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Viceversa, i posti che rimanessero disponibili in ciascun corso dopo effettuate le ammissioni ai sensi della lettera *a)*, saranno portati in aumento a quelli riservati ai sottufficiali in servizio di cui alla lettera *b)*.

Art. 3.

I corsi delle Regie accademie di Modena e Torino hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato, che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 1° settembre 1941-XIX.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Disposizioni riflettenti gli allievi delle scuole militari.

Art. 4.

Faranno direttamente passaggio alle accademie, limitatamente ai posti disponibili, gli allievi delle scuole militari che:

a) abbiano riportato giudizio d'idoneità alla vita militare dalle apposite commissioni costituite presso le scuole militari;

b) siano stati riconosciuti idonei in seguito agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, ed abbiano statura non inferiore a m. 1,60 (m. 1,65 per gli aspiranti al corso di cavalleria);

c) siano iscritti alle organizzazioni giovanili del P.N.F.;

d) abbiano conseguito nella prima sessione di esame il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei, se aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio, in apposito esame orale di matematica.

E' data facoltà agli allievi di designare, entro il 21 giugno 1941-XIX, in ordine di preferenza e senza limitazione di numero, i corsi delle varie armi, del corpo automobilistico e dei servizi cui desiderano essere ammessi.

Quelli fra essi che avranno conseguito la maturità classica o scientifica nella sessione autunnale di esami, sempreché riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi di accademia che avranno inizio presumibilmente il 15 gennaio 1942-XIX.

Art. 5.

Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 4 — lettera *b)* — cui dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, saranno effettuati da un'unica commissione — che si recherà successivamente presso le tre scuole — presieduta da un generale medico (presidente) e composta da due ufficiali medici superiori (membri) designati dal ministero della guerra.

Parteciperà in qualità di membro, anche un ufficiale superiore di cavalleria, che si pronuncerà circa l'attitudine dell'allievo al servizio nella detta arma.

I giudizi della commissione sono inappellabili.

Art. 6.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e)*, sarà sostenuto con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili d'istruzione.

Art. 7.

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,60, per i candidati ai corsi di sussistenza e di amministrazione);

b) siano iscritti ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nel Regio esercito;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato.

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra;

g) abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° (25 anni per i candidati al corso di commissariato) al 31 ottobre 1941-XX;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

per tutti i corsi, eccettuato quello di commissariato:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

per il corso di commissariato:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze coloniali, conseguita presso il Regio Istituto orientale di Napoli, purchè l'iscrizione alla relativa facoltà non sia stata ottenuta in base al diploma di abilitazione magistrale.

Art. 8.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata dal padre, o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria, in Modena, qualunque sia il corso cui il candidato aspira.

Essa dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) corso prescelto in linea principale;

d) elencazione dei corsi desiderati in linea subordinata, per l'eventualità in cui non sia possibile l'ammissione al corso richiesto in linea principale. Tale elencazione dev'essere fatta in ordine di preferenza e può contenere anche tutti i corsi di cui all'art. 1, meno il commissariato;

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 9.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, purchè non oltre il 5 luglio 1941-XIX, un certificato in carta da bollo da L. 6, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 dicembre 1941-XX tale certificato col diploma originale, o con la copia autentica notarile surricordata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 8), debitamente legalizzato, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 4), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 12), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta morale, civile e politica (carta bollata da L. 4) rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 4), vidimato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal podestà; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 8) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nel R. E., qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto deve essere redatto dal podestà e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 4) rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, firmato dal competente segretario o comandante federale, oppure dal vice segretario federale, oppure dal vice comandante federale, dal quale risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, od ai Gruppi universitari fascisti, od alle altre organizzazioni giovanili della G.I.L.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il predetto certificato dovrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Non saranno ritenuti validi i certificati che non siano stati rilasciati a firma di uno dei predetti gerarchi;

i) certificato per gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari coloniali importanti riconosciute tali con appositi decreti Reali o in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal commissario straordinario del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

l) domanda (carta bollata da L. 6) diretta al ministero della guerra, con cui i candidati che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi; sarà considerata come non avvenuta qualora il concorrente non conseguisse l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa non occorre domanda, essendo la rinuncia al grado implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato, tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conforme a quanto è specificato nel successivo articolo 18, lettera c).

Per i certificati a firma del Governatore di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione, per altri concorsi.

Art. 10.

Le domande e i documenti specificati nel precedente art. 9 devono essere presentati o fatti pervenire, entro il termine improrogabile del 21 giugno 1941-XIX:

a) al comandante del corpo, se trattisi di militare alle armi, oppure di ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, o la cui nomina sia stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, semprechè debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

b) ai comandanti delle scuole allievi ufficiali di complemento, se trattisi di allievi ufficiali ai corsi o per i quali sia in corso la nomina ad ufficiale di complemento;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati, o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo, o che non debbano partecipare al periodo di servizio immediatamente successivo alla nomina;

d) alle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di curarne la istruzione, la documentazione e l'eventuale regolarizzazione, anche se, nel frattempo, il concorrente abbia modificata la sua posizione militare.

Art. 11.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade il 21 giugno 1941-XIX. Gli interessati però, non oltre il 15 maggio 1941, dovranno far pervenire, alle stesse autorità indicate al precedente art. 10, una domanda « provvisoria » di ammissione al concorso (in carta semplice).

Tale domanda provvisoria dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) titolo di studio che presume di conseguire;

c) i corsi delle varie armi e servizi desiderati, in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto.

La richiesta dei corsi di cui all'art. 8, lettere *c*) e *d*) può essere modificata dal concorrente anche successivamente alla presentazione della domanda. La modifica deve essere chiesta con carta bollata da L. 4, presentata agli enti e con le modalità di cui al precedente art. 10. Sarà accolta solo nel caso in cui la presentazione risulti essere avvenuta non oltre il 21 giugno 1941-XIX.

Art. 12.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 21 giugno 1941-XIX o insufficientemente documentate, salvo quanto è previsto alla lettera *a*) dell'art. 9.

I candidati che risiedano nell'Africa italiana, nell'Albania, nell'Egeo, o all'Estero, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 13.

Alle visite mediche, all'esperimento di educazione fisica ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 15.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *Visita eliminatoria collegiale* (dal 16 al 25 giugno) presso l'ospedale militare della sede del corpo d'armata nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza, nel giorno che sarà loro comunicato dai competenti comandi di corpo d'armata o di difesa territoriale.

Per i giovani residenti nell'Africa Italiana e nell'Egeo la visita eliminatoria collegiale avrà luogo presso i rispettivi comandi truppe dei Governi coloniali, o del Governo delle isole italiane dell'Egeo, che provvederanno alle relative comunicazioni.

Per i giovani residenti in Albania, la visita eliminatoria avrà luogo presso l'ospedale militare di Tirana.

Per i giovani residenti all'estero, la visita eliminatoria sarà passata da un sanitario di fiducia delle Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso la sede di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

I candidati dichiarati inabili saranno senz'altro eliminati dal concorso;

b) *Visita di accertamento definitivo* presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati. Il risultato è inappellabile.

I giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione alla visita di accertamento definitivo saranno diramati dal comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria.

Quelli per la visita eliminatoria, a cura dei Comandi di corpo d'armata o di difesa territoriale.

Art. 16.

Gli esami di concorso sono i seguenti:

a) *per i candidati ai vari corsi* (escluso quello di commissariato):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia,

in base ai programmi di cui all'allegato 1.

I candidati ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato 2;

b) *per i candidati al corso di commissariato*:

un esame scritto di cultura generale su argomenti di carattere storico, commerciale, geografico, politico e sociale, in base al programma di cui all'allegato 3.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 3 luglio 1941-XIX, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi di corpo d'armata o di difesa territoriale, presso i comandi delle truppe dei Governi coloniali e del Governo delle isole italiane dell'Egeo e presso il comando superiore forze armate Albania e, per i concorrenti residenti all'estero, presso le Regie ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni.

Tutti gli esami orali avranno luogo presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, a decorrere dall'8 luglio 1941.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità all'esame scritto, siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lett. *b*) dell'art. 15, e giudicati idonei nell'esperimento di educazione fisica di cui al seguente art. 17, quando prescritto.

Saranno dichiarati idonei, ed iscritti nelle graduatorie, i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta od orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 17.

I candidati ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, saranno sottoposti presso la sede della Regia accademia di fanteria e cavalleria in Modena, anche a un *esperimento di educazione fisica*, in base al programma di cui all'allegato 4.

Vi saranno ammessi solo i candidati risultati idonei all'esame scritto e dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo.

Saranno dichiarati idonei in tale esperimento i candidati che avranno superato le singole prove di cui al menzionato allegato 4.

La votazione d'idoneità non ha alcuna influenza sulla determinazione del punto di merito ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di ammissione di cui al seguente articolo 19.

Art. 18.

All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano stati già arruolati dai competenti organi di leva, dovranno contrarre l'arruolamento volontario (2 anni) secondo le leggi sul reclutamento.

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE MILITARI E I LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 19.

Gli allievi delle scuole militari in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione dichiarati idonei agli esami di concorso nonchè nella visita medica di accertamento definitivo e nell'esperimento di educazione fisica, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per la fanteria, la cavalleria, il corpo automobilistico, l'amministrazione e la sussistenza*:

1° *allievi delle scuole militari*, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica.

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base alla media aritmetica dei voti ottenuti negli esami comuni a tutti i concorrenti, e cioè nella prova scritta e nelle due prove orali (*punto di merito complessivo*).

A parità di merito avranno la preferenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, gli ufficiali di complemento, gli allievi ufficiali di complemento in attesa di nomina ad ufficiale e i più anziani di età;

b) *per l'artiglieria e il genio*:

1° *allievi delle scuole militari*, dichiarati idonei nell'esame orale complementare di matematica, in base al voto riportato nell'esame stesso. A parità di tale voto si avrà riguardo alla media dei voti riportati negli esami di maturità, escluso il voto di condotta e compreso quello di educazione fisica, con le preferenze indicate, a parità di merito, alla precedente lettera *a*), comma 1°;

2° *candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione*, in base al voto riportato nell'esame orale complementare di matematica. A parità di tale voto si avrà riguardo al punto di merito complessivo, con le preferenze indicate alla precedente lettera *a*), comma 2°;

c) *per il commissariato*: in base alla somma dei voti riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli prodotti, da effettuarsi in base ai criteri di cui al seguente comma.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza; l'aver sostenuto l'esame di Stato. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice del tema scritto — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito si osserveranno le preferenze di cui alla precedente lettera *a*) comma 2°.

NORME AMMINISTRATIVE PER GLI ALLIEVI PROVENIENTI DALLE SCUOLE MILITARI E DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE.

Art. 20.

Salve le facilitazioni e dispense previste dai successivi articoli, sono a carico delle famiglie degli allievi, sia che provengano dalle scuole militari, sia dagl'istituti civili d'istruzione, le seguenti spese:

a) prima vestizione: L. 1250 (da corrispondersi in due rate uguali, l'una all'atto dell'ammissione, l'altra tre mesi dopo);

b) retta pensione: L. 800 per trimestre anticipato;

c) quota di manutenzione corredo: L. 212,50 per trimestre anticipato.

Le spese di cancelleria, libri di testo e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può esserne dispensato.

Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di L. 3500 per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Art. 21.

E' accordata la dispensa dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo agli orfani di guerra, agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio; agli orfani dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, agli orfani dei caduti in operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero e agli orfani dei caduti nell'attuale guerra.

E' accordata la dispensa dalla metà delle spese di prima vestizione agli allievi provenienti direttamente dalle scuole militari.

Art. 22.

E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita:

Per titolo generale:

a) a tutti gli allievi del 1° anno di corso;

b) agli allievi del 2° anno di corso, che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella prima sessione di esami.

Per benemerenze di famiglia:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra (compresi quelli per la causa nazionale; per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale; nelle operazioni militari coloniali importanti, riconosciute tali con appositi decreti Reali, in operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero ed in dipendenza dell'attuale guerra) ascritti alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*) annessa al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491;

b) ai figli degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio o a riposo; ai figli degli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o a riposo e ai figli degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

c) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia e dei decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra;

d) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e di sottufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo;

e) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, morti per cause estranee al servizio.

Per merito personale:

a) agli allievi del 1° anno di corso che nel diploma di maturità o abilitazione prescritto per l'ammissione abbiano riportato non meno di otto decimi di media nella prima sessione di esami;

b) agli allievi del corso di commissariato che abbiano superato l'esame di concorso con votazione non inferiore a 16/20 e sempre che abbiano ottenuto una media complessiva di almeno 27/30 (o equivalente) nel complesso delle materie prescritte per la facoltà accademica frequentata e non meno di 24/30 (o equivalenti) in ciascuna di esse, e che inoltre nell'esame di laurea abbiano ottenuta votazione non inferiore a 99/110 (o equivalente);

c) agli allievi del 2° anno di corso promossi a tale anno con media non inferiore a 16/20 nella prima sessione.

Potranno cumularsi a favore di un medesimo giovane la mezza retta concessa per titolo generale agli allievi del primo e del secondo anno di corso, con la mezza retta per benemerenze di famiglia, o per merito personale.

Art. 23.

Saranno conferiti dal ministero *otto posti gratuiti* complessivamente tra le due accademie (cinque per l'accademia di Modena e tre per l'accademia di Torino) ad allievi di nuova ammissione (esclusi quelli del corso di commissariato) appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che ne siano riconosciuti meritevoli.

Le domande degli aspiranti ai detti posti gratuiti, in carta libera, indirizzate al ministero della guerra, dovranno essere presentate non oltre il 9 luglio 1941-XIX alle stesse autorità di cui all'art. 10, che le trasmetteranno entro il 15 dello stesso mese al comando dell'accademia (Modena o Torino) presso la quale si svolge il corso richiesto in linea principale dal candidato.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età, la professione o l'occupazione dei suoi componenti;

b) certificato, anche se negativo, delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello del domicilio legale, quando esso sia diverso dalla residenza, rilasciato dal procuratore delle imposte.

Nelle domande dovrà essere dichiarato se il candidato goda di qualche assegno, indicandone l'ammontare.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI RAFFERMATI O IN CARRIERA CONTINUATIVA

Art. 24.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto alle visite mediche, agli esami, all'esperimento di educazione fisica, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 18, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 25.

Il concorso è riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 7, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 21 giugno 1941-XIX;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 25°, per i sottufficiali dei carabinieri Reali) al 31 ottobre 1941-XX, se aspiranti ai corsi delle varie armi o di amministrazione e sussistenza; il 27° anno di età, alla medesima data, se aspiranti al corso di commissariato;

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,70, per i sottufficiali dei carabinieri Reali che, aspirando alla nomina a sottotenente nell'arma propria, chiedano di frequentare il corso di fanteria; m. 1,60, per i sottufficiali aspiranti ai corsi di sussistenza e amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità;

g) siano iscritti al P.N.F.

Art. 26.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico possono partecipare al concorso per l'arma propria.

I sottufficiali dei carabinieri Reali aspiranti alla nomina a sottotenente in s.p.e. nell'arma propria, devono partecipare al concorso per l'arma di fanteria.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei reggimenti carri armati o nei centri automobilistici possono aspirare solo all'arma di fanteria.

I sottufficiali, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi, seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Ai corsi di commissariato, amministrazione e sussistenza possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri Reali) e servizi.

Art. 27.

È consentito ai sottufficiali delle varie armi di concorrere in linea subordinata (pel caso, cioè, non ottengano l'ammissione al corso delle armi) anche all'ammissione ai corsi di amministrazione e sussistenza, nonchè ai sottufficiali che abbiano prescelto, ai sensi del numero precedente, i corsi di sussistenza o di amministrazione, la partecipazione al concorso, in linea subordinata, all'arma propria (al corso di fanteria, per i sottufficiali dei carabinieri Reali).

Non è invece consentito ai sottufficiali aspiranti al corso di commissariato di designare in linea subordinata altro corso pel caso non ottengano l'ammissione a quello prescelto.

Art.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso le accademie ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 29

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda « provvisoria » (in carta semplice) entro il 15 maggio 1941 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 4, al proprio comandante di corpo, entro il 21 giugno 1941-XIX.

Nelle domande dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo e, inoltre, in relazione al disposto degli articoli 26 e 27, indicare il corso al quale desiderano essere ammessi.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva:

a) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, salva la facoltà di cui all'art. 9 lettera a);

b) un certificato (carta bollata da L. 4) di data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento. Il certificato dovrà essere firmato da uno dei gerarchi di cui alla lettera h) del precedente art. 9;

c) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 30.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle accademie, fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 31.

All'atto della loro ammissione alle accademie, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi. Peraltro, in conformità alla legge 6 gennaio 1936, n. 90, percepiranno una *indennità di accademia* di L. 7 giornaliere lorde nominali e fruiranno dell'esenzione dalle intere spese di retta, vestizione e manutenzione corredo per tutta la durata dei corsi stessi.

Saranno invece a loro carico le spese per sinossi, libri di testo, cancelleria, oggetti di disegno, e le altre di carattere generale.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 32.

Il comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria trasmetterà al ministero della guerra, per l'approvazione, le graduatorie relative a ciascun corso, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 19, lettera c), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, col risultato degli esami, della visita medica di accertamento definitivo e dell'esperimento di educazione fisica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

ALLEGATO N. 1.
(art. 16)

Programmi per gli esami comuni di ammissione ai corsi di fanteria, cavalleria, artiglieria, del genio, automobilistico, di amministrazione e sussistenza.

CULTURA GENERALE
(prova scritta).

La prova consisterà nello svolgimento di un tema (da sceglierai dal candidato fra tre proposti) di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi di scuola media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Abitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Abitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, uno di algebra, uno di geometria, ed uno di trigonometria.

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e di polinomi.

2. Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3. Frazioni algebriche.

4. Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi equazioni 1° grado.

5. Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Sistemi di equazioni di 2° grado.

6. Teorema sui radicali - Equazioni con radicali.

7. Equazioni esponenziali - Logaritmi.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale).

2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenza dei solidi).

3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4. Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1. Archi ed angoli - Funzioni trigonometriche - Riduzione al primo quadrante - Relazioni e formule fondamentali per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli argomenti.

2. Risoluzione del triangolo rettangolo.

3. Risoluzione di triangoli piani - Area di un triangolo.

GEOGRAFIA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una conoscenza:

a) generica, per la parte di geografia fisica e geologica;

b) più dettagliata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in ispecie dell'Italia e delle regioni ad essa confinanti.

1. *Geografia in generale:*

Definizione - Genesi della formazione terrestre: ipotesi cosmogonica del Laplace; teoria delle rivoluzioni del globo; teoria delle evoluzioni del globo.

Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.

Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. *Geografia astronomica e geografia fisica:*

Sfera celeste e sfera terrestre - La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari - Latitudine e longitudine - Punti cardinali, rosa dei venti - Configurazione generale della superficie della terra - Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. *Terreno.*

Planimetria - Altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc. Distinzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. *Clima ed acque:*

Clima: definizione - Elementi del clima - Temperatura e suoi fattori - Linee isotermiche - Pressione - Venti - Classificazione dei venti - Linee isobariche - Umidità, precipitazioni, regime pluviometrico - Classificazione dei climi.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche - Acque sotterranee e superficiali - Azione delle acque - Acque marine: moti, azione del mare.

5. *Vegetazione - Animali - Uomo:*

Vegetazione: flora - Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate - Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.

Animali: fauna - Distribuzione geografica degli animali.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo: terreno, clima, vegetali, animali - Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici - Razze pure e miste - Popolazione assoluta e relativa - Associazione umana - Stato nazionale - Opera dell'uomo.

6. *Europa:* regioni; sistemi montani principali, mari e coste; fiumi e laghi.

7. *Italia:* configurazione generale: mari, coste, isole, fiumi; popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. *Italia:* sistema alpino, sistema appenninico: limiti, divisioni, valichi principali; cenno sui confini.

9. *Asia - Africa:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

10. *Americhe - Oceania:* cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica - Cenni sui principali Stati coloniali.

ALLEGATO N. 2.
(art. 6 e 16)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio

L'esame consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 20 minuti su quattro numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6; uno fra i nn. 7, 8, 9, e l'altro fra i rimanenti.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel presente programma.

Il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressione intera; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale, positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni. — Scomposizioni in fattori; divisibilità per $x \pm a$; regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica dei problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana e solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg, rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h\,90^\circ \pm \alpha^\circ$, essendo h intero relativo, pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di α°, riduzione al primo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multipli e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen $x=a$ cos $x=a$, tg $x=a$, ctg $x=a$, — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Trigonometria sferica.

10. Generalità sui triedri e sui triangoli sferici; proprietà dei lati ed angoli.

11. Applicazioni sul teorema fondamentale di Eulero - Teorema dei seni — Teorema dei quattro elementi consecutivi.

12. Semplici esercizi di risoluzione di triangoli sferici rettangoli.

ALLEGATO N. 3.
(art. 16)

Programma per l'esame scritto di ammissione al corso di commissariato (Ruolo ufficiali commissari).

Il candidato deve dimostrare di avere sicura conoscenza delle istituzioni politiche, sociali e commerciali, nel quadro degli avvenimenti storici nazionali, dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri; di saperne cogliere le reciproche influenze e dedurne cause ed effetti.

Deve soprattutto dimostrare di possedere larga cultura generale.

Durata dell'esame: 6 ore.

ALLEGATO N. 4.

Programma dell'esperimento di educazione fisica per gli aspiranti ai corsi delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

L'esperimento consisterà nelle seguenti prove:
arrampicata alla fune;
passaggio trave di equilibrio;
salto del fosso con acqua (m. 3);
salto dall'alto (altezza m. 2,50);
salto in alto (minimo m. 1,10 senza pedana);
cavallina.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1941-XIX
Registro n. 11 *Guerra, foglio n.* 258. — CAVALLARI

(1474)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso per progetti tipo di stabilimenti carcerari

Presso il Ministero dei lavori pubblici è stato recentemente espletato il concorso indetto fra ingegneri e architetti italiani per la compilazione di progetti tipo di stabilimenti carcerari, giusta bando in data 14 maggio 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1940-XVIII, n. 120.

In base alle proposte formulate dall'apposita commissione esaminatrice, il Ministro per i lavori pubblici:

a) ha dichiarato di nessun effetto il concorso relativo al primo tipo di progetto di stabilimento carcerario (carcere giudiziario per 200 posti);

b) ha dichiarato vincitore del concorso per il secondo tipo (carcere giudiziario per 500 posti) il dott. arch. Matelli Ottaviano, al quale ha assegnato il secondo premio di L. 7000, previsto nel bando;

c) ha dichiarato vincitore del concorso per il terzo tipo (casa di reclusione speciale per 500 posti) gli architetti Ridolfi Mario, Rinaldi Giulio e Sabatini Armando, ai quali ha assegnato il primo premio di L. 16.000;

d) ha dichiarato vincitore del concorso per il quarto tipo (casa di reclusione per 1000 posti) gli architetti Ridolfi Mario, Rinaldi Giulio e Sabatini Armando, ai quali ha assegnato il primo premio di L. 20.000, e l'arch. Veronese Germano, al quale ha assegnato il secondo premio di L. 9000.

(1472)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto, in data 29 agosto 1940, n. 27131, relativo alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Villa Latina, Frosinone (2ª condotta), Ceccano (2ª condotta), Paliano (1ª condotta), Colfelice, Fontechiari;

Considerato che le ostetriche Maria Malafarina e Cinotti Giuseppina hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Colfelice e Fontechiari, e l'ostetrica Del Castello Zelinda è stata dichiarata dimissionaria d'ufficio della 2ª condotta di Ceccano per non aver assunto servizio nel termine assegnatole;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla dichiarazione di altre vincitrici del concorso per le condotte rimaste vacanti, giusta l'ordine della graduatoria generale, ed alla conseguente assegnazione delle sedi in base all'ordine delle preferenze dalle stesse concorrenti indicato;

Viste le dichiarazioni di accettazione da parte delle interessate, all'uopo interpellate;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24, 25, 26, 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso bandito il 30 dicembre 1938, e destinate a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Matarazzi Rosa a Ceccano (2ª condotta);
2) Fiore Leonina a Fontechiari;
3) Pirone Aida a Colfelice.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 1° aprile 1941-XIX

Il prefetto: PATERNÒ

(1453)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.